

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 70



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
14 marzo 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 220/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali ⁽¹⁾** 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 221/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 4

DECISIONI

2013/127/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Cyprus** 6

2013/128/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 marzo 2013, relativa all'approvazione dell'uso di diodi emettitori di luce destinati ad alcune funzioni di illuminazione per veicoli di categoria M1 come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 7

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE


IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010) 11**



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 220/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽²⁾, le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali (in appresso «l'Agenzia») sono composte da un contributo dell'Unione e da tasse pagate all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.
- (2) I diritti vanno aggiornati in rapporto al tasso d'inflazione del 2012. Il tasso d'inflazione dell'Unione pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) è stato del 2,6 % nel 2012.
- (3) Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.
- (5) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2013.

- (6) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1° aprile 2013. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è così modificata:

- al primo comma, «267 400 EUR» è sostituito da «274 400 EUR»,
- al secondo comma, «26 800 EUR» è sostituito da «27 500 EUR»,
- al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

ii) la lettera b) è così modificata:

- al primo comma, «103 800 EUR» è sostituito da «106 500 EUR»,
- al secondo comma, «172 800 EUR» è sostituito da «177 300 EUR»,
- al terzo comma, «10 300 EUR» è sostituito da «10 600 EUR»,
- al quarto comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;

iii) la lettera c) è così modificata:

- al primo comma, «80 300 EUR» è sostituito da «82 400 EUR»,

⁽¹⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

- al secondo comma, «20 100 EUR e 60 200 EUR» è sostituito da «20 600 EUR e 61 800 EUR»,
- al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:
- «2 900 EUR» è sostituito da «3 000 EUR»,
- «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «80 300 EUR» è sostituito da «82 400 EUR»,
- al secondo comma, «20 100 EUR e 60 200 EUR» è sostituito da «20 600 EUR e 61 800 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «13 300 EUR» è sostituito da «13 600 EUR»;
- d) al paragrafo 4, «20 100 EUR» è sostituito da «20 600 EUR»;
- e) al paragrafo 5, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- f) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, «95 900 EUR» è sostituito da «98 400 EUR»,
- ii) al secondo comma, «23 900 EUR e 71 900 EUR» è sostituito da «24 500 EUR e 73 800 EUR»;
- 2) all'articolo 4, «66 700 EUR» è sostituito da «68 400 EUR»;
- 3) l'articolo 5 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera a) è così modificata:
- al primo comma, «133 800 EUR» è sostituito da «137 300 EUR»,
- al secondo comma, «13 300 EUR» è sostituito da «13 600 EUR»,
- al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»,
- il quarto comma è così modificato:
- «66 700 EUR» è sostituito da «68 400 EUR»,
- «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «66 700 EUR» è sostituito da «68 400 EUR»,
- al secondo comma, «113 100 EUR» è sostituito da «116 000 EUR»,
- al terzo comma, «13 300 EUR» è sostituito da «13 600 EUR»,
- al quarto comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»,
- il quinto comma è così modificato:
- «33 400 EUR» è sostituito da «34 300 EUR»,
- «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- iii) la lettera c) è così modificata:
- al primo comma, «33 400 EUR» è sostituito da «34 300 EUR»,
- al secondo comma, «8 400 EUR e 25 000 EUR» è sostituito da «8 600 EUR e 25 700 EUR»,
- al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) la lettera a) è così modificata:
- «2 900 EUR» è sostituito da «3 000 EUR»,
- «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «40 100 EUR» è sostituito da «41 100 EUR»,
- al secondo comma, «10 000 EUR e 30 100 EUR» è sostituito da «10 300 EUR e 30 900 EUR»,
- al terzo comma, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- d) al paragrafo 4, «20 100 EUR» è sostituito da «20 600 EUR»;
- e) al paragrafo 5, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR»;
- f) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, «32 000 EUR» è sostituito da «32 800 EUR»;

- ii) al secondo comma, «8 000 EUR e 23 900 EUR» è sostituito da «8 200 EUR e 24 500 EUR»;
- 4) all'articolo 6, «40 100 EUR» è sostituito da «41 100 EUR»;
- 5) l'articolo 7 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, «66 700 EUR» è sostituito da «68 400 EUR»;
- b) al paragrafo 2, «EUR 20 100» è sostituito da «EUR 20 600»;
- 6) l'articolo 8 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) al secondo comma, «80 300 EUR» è sostituito da «82 400 EUR»;
- ii) al terzo comma, «40 100 EUR» è sostituito da «41 100 EUR»;
- iii) al quarto comma, «20 100 EUR e 60 200 EUR» è sostituito da «20 600 EUR e 61 800 EUR»;
- iv) al quinto comma, «10 000 EUR e 30 100 EUR» è sostituito da «10 300 EUR e 30 900 EUR»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) al secondo comma, «267 400 EUR» è sostituito da «274 400 EUR»;
- ii) al terzo comma, «133 800 EUR» è sostituito da «137 300 EUR»;
- iii) al quinto comma, «2 900 EUR e 230 500 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 236 500 EUR»;
- iv) al sesto comma, «2 900 EUR e 115 400 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 118 400 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «6 700 EUR» è sostituito da «6 900 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 221/2013 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	107,2
	MA	70,6
	TN	85,6
	TR	118,6
	ZZ	95,5
0707 00 05	MA	167,3
	TR	169,8
	ZZ	168,6
0709 93 10	MA	47,8
	TR	116,4
	ZZ	82,1
0805 10 20	EG	57,9
	IL	59,6
	MA	51,3
	TN	64,7
	TR	62,8
	ZZ	59,3
0805 50 10	TR	81,8
	ZZ	81,8
0808 10 80	AR	116,3
	BR	84,8
	CL	139,6
	CN	76,3
	MK	31,3
	US	176,8
	ZZ	104,2
0808 30 90	AR	122,4
	BR	113,7
	CL	166,7
	TR	170,3
	US	191,0
	ZA	112,5
	ZZ	146,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Cyprus

(2013/127/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2013/3 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2013, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Central Bank of Cyprus, ⁽¹⁾

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema devono essere verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della Central Bank of Cyprus scadrà dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2012. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2013.
- (3) La Central Bank of Cyprus ha selezionato KPMG Limited quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.
- (4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che KPMG Limited sia nominato revisore esterno della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.

- (5) È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 14, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«14. La società di revisione KPMG Limited è accettata quale revisore esterno della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013

Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE

⁽¹⁾ GU C 37 del 9.2.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2013

relativa all'approvazione dell'uso di diodi emettitori di luce destinati ad alcune funzioni di illuminazione per veicoli di categoria M1 come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ prodotte da autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/128/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il costruttore AUDI AG (il «richiedente») ha inoltrato, il 29 agosto 2012, una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il 25 ottobre 2012 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, cioè il 26 ottobre 2012.
- (2) La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 ⁽³⁾.
- (3) La domanda fa riferimento all'utilizzo di dispositivi a diodi emettitori di luce (LED) per proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti e dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione di un veicolo di categoria M1.
- (4) La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che i criteri e le condizioni di cui

all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sono stati soddisfatti.

- (5) Il richiedente ha dimostrato che nell'anno di riferimento 2009 la percentuale di autovetture nuove su cui sono stati installati dei LED per proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti e dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione è inferiore al 3 %. A sostegno di ciò, il richiedente ha fornito dati sulla percentuale di LED installati per diverse funzioni di illuminazione nel modello Audi A6 e in veicoli della categoria M1 prodotti da Volkswagen AG, nonché dati di produzione provenienti dall'Associazione europea dei fornitori di componenti automobilistici (CLEPA). Su tale base, la Commissione ritiene che l'uso di LED per proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti e dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione debba essere considerato ammissibile per l'approvazione come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (6) È essenziale definire la tecnologia di riferimento per poter determinare i risparmi di CO₂ derivanti da una tecnologia innovativa. Tale definizione deve quindi essere motivata e deve basarsi su dati rilevanti. Il richiedente ha fornito dati a sostegno dei dispositivi di illuminazione alogeni in quanto tecnologia con la più alta penetrazione di mercato nel 2009. La Commissione osserva che, sebbene per un determinato segmento del settore delle autovetture siano state utilizzate anche altre tecnologie di illuminazione, più efficienti sotto il profilo energetico, va riconosciuto che i dispositivi di illuminazione alogeni hanno avuto la più alta penetrazione sul mercato per l'intero settore. Di conseguenza, e al fine di garantire che il metodo di prova sia pertinente e rappresentativo per il settore delle autovetture nel suo complesso, è opportuno considerare i dispositivi di illuminazione alogeni come tecnologia di riferimento.
- (7) Il richiedente ha presentato un metodo per sottoporre a prova le riduzioni di CO₂ derivanti dall'uso di LED per le funzioni di illuminazione in questione. La Commissione ritiene che il metodo fornisca risultati precisi e affidabili, riproducibili da terzi.
- (8) La Commissione ritiene inoltre che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni realizzata tramite tecnologia innovativa raggiunge almeno la quantità di 1 g CO₂/km, per i veicoli la cui tecnologia innovativa è stata sottoposta a prova utilizzando il metodo descritto.

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 1.⁽²⁾ GU L 194 del 26.7.2011, pagg. 19.⁽³⁾ http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (versione del luglio 2011)

- (9) Dato che l'attivazione dei dispositivi di illuminazione per proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti e dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione non è richiesta per la prova di omologazione sulle emissioni di CO₂ di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione reputa che le funzioni di illuminazione in questione non siano coperte dal normale ciclo di prova.
- (10) L'attivazione delle funzioni di illuminazione in esame è obbligatoria al fine di garantire il funzionamento sicuro dei veicoli e di conseguenza non dipende da una scelta operata dal conducente. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il fabbricante sia responsabile per la riduzione delle emissioni di CO₂ dovute all'uso dei LED.
- (11) La relazione di verifica è stata preparata da un organismo indipendente e certificato, e sostiene le conclusioni ottenute e le prove eseguite.
- (12) Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.
- (13) Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO₂ al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO₂ derivante dall'uso dei LED per le funzioni di illuminazione in questione deve, a norma

dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di una scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'uso di diodi emettitori di luce (LED) per proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti e dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2. I risparmi di CO₂ realizzati attraverso l'uso dei LED per l'illuminazione di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo il metodo descritto nell'allegato. La riduzione di CO₂ è calcolata come riduzione totale derivante dalla combinazione dell'uso dei LED nelle tre funzioni di illuminazione indicate.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

ALLEGATO

Metodo di calcolo della riduzione delle emissioni di CO₂ attribuibili all'uso di LED per l'illuminazione in proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti e dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione

1. INTRODUZIONE

Al fine di determinare le riduzioni di emissioni di CO₂ attribuibili all'uso di LED in proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti e dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione presso i veicoli M1, è necessario stabilire quanto di seguito elencato.

- a) Il consumo di energia elettrica delle luci LED utilizzate nelle funzioni di illuminazione in questione;
- b) Il risparmio di energia elettrica rispetto a quella altrimenti consumata utilizzando la tecnologia di riferimento, ossia l'illuminazione a lampade alogene;
- c) La riduzione delle emissioni di CO₂ grazie al minor consumo di energia elettrica.

2. DETERMINARE IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEI LED

Il consumo di energia elettrica dei LED per ciascuna delle funzioni di illuminazione in questione è determinato moltiplicando la tensione della batteria e la corrente elettrica di ogni unità d'illuminazione per il numero delle luci contenute da ogni unità d'illuminazione, secondo questa formula:

$$PLED = U \times I \times n;$$

PLED: consumo di energia elettrica di una funzione di illuminazione a LED (W);

U: tensione della batteria (V); è possibile misurare questo valore con un multimetro;

I: corrente elettrica (A); è possibile misurare questo valore con un multimetro;

n: numero degli elementi di illuminazione in funzione.

La misurazione del consumo di energia dei LED può essere fatta separatamente dalla prova «a caldo» secondo il nuovo ciclo di guida europeo (in appresso NEDC, *New European Driving Cycle*) (cfr. punto 4 del presente allegato).

3. DETERMINARE I RISPARMI NEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DOVUTI ALL'USO DEI LED

I risparmi nel consumo di energia elettrica dovuti ai LED devono essere calcolati confrontando il consumo di energia elettrica della tecnologia di riferimento con quello della tecnologia LED, per ciascuna delle relative funzioni di illuminazione.

I risparmi complessivi risultanti da tale confronto vanno moltiplicati per un fattore di utilizzazione che rappresenta il lasso di tempo durante il quale i LED sono pienamente attivati.

I valori indicati nella tabella devono essere applicati per il consumo di energia elettrica della tecnologia di riferimento e per i fattori di utilizzazione.

Dispositivo di illuminazione	Consumo di energia complessivo della tecnologia di riferimento (lampade alogene) (W) (1)	Tasso di utilizzazione (%) (2)
Proiettore anabbagliante	137	33
Proiettore abbagliante	150	3
Dispositivo di illuminazione della targa	12	36

(1) Consumo di energia elettrica determinato secondo le linee guida tecniche per la preparazione delle domande per l'approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009, ovvero le «linee guida tecniche».

(2) Per determinare i tassi di utilizzazione, cfr. linee guida tecniche.

4. DETERMINARE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO₂ DOVUTE AL MINOR CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Al fine di quantificare l'impatto del consumo di energia elettrica sulle emissioni di CO₂ il veicolo deve essere sottoposto a prova al banco dinamometrico, tramite una prova NEDC con partenza a caldo, come specificato nell'allegato 4a del regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore (1).

(1) GU L 42 del 15.2.2012, pag. 1.

Al fine di garantire la riproducibilità della misurazione, il potere del carico elettrico aggiuntivo deve essere nettamente superiore al potenziale risparmio di energia elettrica derivante dall'uso dei LED (risparmio inferiore a 40 W). Va quindi scelto un carico aggiuntivo che provoca un'ulteriore produzione di energia elettrica da parte dell'alternatore pari a circa 750 W.

È necessario condurre dieci prove NEDC con avviamento a caldo, delle quali cinque con carico aggiuntivo di circa 750 watt e cinque senza. Al fine di ridurre al minimo la variabilità dei risultati della prova, la temperatura dell'olio, la temperatura ambiente e il tempo tra gli esperimenti devono essere controllati e mantenuti costanti dall'avvio della prova.

Per tali variabili e per il settaggio «strada» occorre applicare le specifiche elencate di seguito:

- il settaggio «strada» del banco dinamometrico deve essere determinato conformemente alla procedura prevista per la sua taratura, di cui all'allegato 7 del regolamento n. 83 (UN/ECE),
- il motore viene riscaldato all'inizio della prova, ottenendo quindi una temperatura dell'olio pari a $92\text{ °C} < T < 96\text{ °C}$,
- la temperatura ambiente deve situarsi tra $22,0\text{ °C} < T < 23,8\text{ °C}$,
- il lasso di tempo tra le prove non deve superare i 45 minuti.

Devono essere eseguite le seguenti misurazioni:

- potenza elettrica del generatore, che va misurata con carico elettrico aggiuntivo di circa 750 W (cinque prove) (potenziometro) e senza carico aggiuntivo (cinque prove),
- emissioni di CO₂.

5. DETERMINARE LE RIDUZIONI DI EMISSIONI DI CO₂ E LA SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA

La differenza tra il livello medio delle emissioni di CO₂ risultanti dalle dieci prove eseguite conformemente al punto 4 deve essere moltiplicata per il risparmio medio di energia elettrica stabilito conformemente al punto 3, diviso per la differenza tra il consumo medio di energia elettrica derivante dalle due prove eseguite con e senza l'ulteriore carico elettrico, vale a dire:

$$C_{iCO_2} = (M_{iC} - M_{iNC}) \times \frac{\Delta P_M}{P_{iC} - P_{iNC}}$$

C_{iCO_2} : risparmio di CO₂ dovuto alle luci LED (g/km)

M_{iC} : emissioni massiche di CO₂ con carico elettrico aggiuntivo (g/km)

M_{iNC} : emissioni massiche di CO₂ senza carico elettrico aggiuntivo (g/km)

ΔP_M : risparmio medio di energia elettrica dovuto all'utilizzo di LED (W)

P_{iC} : consumo medio di energia elettrica con componente di consumo aggiuntiva (W)

P_{iNC} : consumo medio di energia elettrica senza componente di consumo aggiuntiva (W)

La significatività statistica degli effetti misurati è determinata calcolando la deviazione standard dei valori di CO₂ misurati (con e senza il carico aggiuntivo) e raffrontando la differenza tra i valori di CO₂ misurati (con e senza il carico aggiuntivo) e la deviazione standard. La differenza dei valori di CO₂ misurati deve essere tre volte superiore alla deviazione standard.

RETTIFICHE

 Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8 del 13 gennaio 2010)

A pagina 38, sottocriterio 2.2:

anziché: **«Formaldeide**

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,05 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono fornire la scheda di sicurezza dei materiali o una dichiarazione equivalente di conformità a questo requisito, unitamente alle informazioni sulla formulazione del trattamento superficiale.»

leggi: **«Formaldeide**

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,062 mg/m³ di aria.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione attestante l'osservanza del precedente requisito, unitamente alle informazioni sulla formulazione del trattamento superficiale (ad es., schede di sicurezza dei materiali) oppure a risultati di prove da cui risulti che il valore delle emissioni non supera il limite dichiarato (in base alla norma EN 717-1).»

a pagina 39, sottocriterio 4.1:

anziché: «4.1. *Emissione di sostanze pericolose*

L'emissione di formaldeide dai pannelli di sughero, di bambù o di fibre di legno che costituiscono il rivestimento non deve superare 0,05 mg/m³.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente sulla prova secondo il metodo della camera basato sulla norma EN 717-1.»

leggi: «4.1. *Emissione di sostanze pericolose*

I materiali a base di legno possono essere utilizzati nei rivestimenti del suolo in legno soltanto se soddisfano i seguenti requisiti per le emissioni di formaldeide:

- a) pannelli di truciolato: l'emissione di formaldeide contenuta nei pannelli di truciolato allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe E1 secondo la norma EN 312;
- b) pannelli di fibre: l'emissione di formaldeide contenuta in pannelli di fibre allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe di qualità E1 secondo la norma EN 622-1. Tuttavia, i pannelli di fibre appartenenti alla classe E1 sono accettati se non costituiscono più del 50 % del legno e dei materiali a base di legno complessivamente utilizzati nel prodotto;
- c) sughero e bambù: l'emissione di formaldeide non deve superare 0,062 mg/m³ di aria.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno emettono meno di 4 mg/100 g di pannello essiccato in forno in base alla norma EN 120 (metodo perforatore) o meno di 0,062 mg/m³ di aria in base alla norma EN 717-1 (metodo della camera). Inoltre deve essere rilasciata una dichiarazione relativa all'istituzione di un sistema di controllo della produzione in fabbrica in conformità della norma EN 312 oppure della norma EN 622-1.»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

